

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI DELLE SEDI PERIFERICHE ESTERE DELL'ICE AGENZIA

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Con l'adozione del presente Regolamento è istituito e disciplinato l'Albo dei Fornitori on-line per le Aziende ed i Professionisti delle sedi periferiche estere dell'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di seguito, per brevità, indicato come "ICE AGENZIA".

L'albo dei fornitori è lo strumento con cui gli Uffici della rete estera dell'ICE AGENZIA procedono all'identificazione delle imprese più qualificate a fornire i lavori, forniture ed i servizi di cui necessitano e alla individuazione dei professionisti più qualificati a fornire prestazioni professionali. Le singole Unità Organizzative periferiche sono preposte alla gestione dell'Albo.

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Albo in esame sono erogati attraverso il portale <https://ice.traspare.com>.

Gli scopi che l'ICE AGENZIA persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono i seguenti:

- garantire la qualità delle prestazioni a favore dell'ICE AGENZIA nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- offrire all'ICE AGENZIA uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e smi e DM 192/2017 e smi);
- dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche, funzionale all'attività di selezione degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.

ART. 2

Campo di applicazione

L'Albo è utilizzato dalle sedi periferiche dell'ICE AGENZIA nei seguenti casi:

- selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di affidamento diretta;
- invito ad imprese qualificate ai fini della loro partecipazione a procedure negoziate;
- gestione economale nei limiti e con le modalità previste dal Decreto 192/2017 e smi
- selezione dei Professionisti per affidare incarichi professionali;
- altri casi individuati dal DM 192/2017 e smi.

La selezione dei fornitori è effettuata dalle singole sedi periferiche dell'ICE AGENZIA. Ai fornitori e ai Professionisti potrà essere richiesto, a discrezione dell'ICE AGENZIA, di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.

La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette all'ICE AGENZIA l'individuazione dei fornitori e dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali; l'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'ICE AGENZIA né vincola l'ICE AGENZIA a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

ART. 3

Principi

L'ICE AGENZIA nell'utilizzo del presente Albo, si impegna ad ottemperare ai principi generali del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti.

ART. 4

Albo dei Fornitori on line – Struttura

L'Albo è strutturato in due sezioni separate e dedicate rispettivamente ai Fornitori e ai Professionisti; le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente sul portale dell'ICE AGENZIA.

- Le sedi periferiche dell'ICE AGENZIA utilizzano l'Albo dei fornitori on-line come strumento idoneo all'identificazione degli operatori economici qualificati a fornire beni, servizi e lavori di cui necessita. L'Albo individua l'elenco delle categorie merceologiche, che si identificano sia per descrizione che per codice, alle quali sono iscritti i correlati fornitori.
- L'iscrizione all'Albo Fornitori avviene a seguito di richiesta da parte degli operatori economici interessati secondo le modalità descritte nell'art. 7.
- L'Albo Fornitori è di esclusivo interesse dell'ICE AGENZIA, per cui la scelta degli operatori economici da invitare alle gare o alle trattative viene effettuata secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto della rotazione, a giudizio insindacabile dell'ICE AGENZIA.
- L'iscrizione all'Albo Fornitori non dà perciò alcun diritto agli operatori economici di essere invitati a tutte le procedure d'acquisto indette dall'ICE AGENZIA.
- Per le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, l'ICE AGENZIA procederà all'individuazione degli offerenti con le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023 e smi e dal DM MAECI 192/2017 aggiornato con DM 32/2024 .
- L'ICE AGENZIA si riserva la possibilità di invitare alle procedure di gara quegli operatori economici che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultano fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritte all'Albo.

ART. 5

Utilizzo dell'Albo

L'Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 4 in relazione a procedure telematiche e con le modalità operative di cui ai seguenti commi:

- procedure di scelta degli operatori economici da invitare in applicazione del presente regolamento da parte dell'ICE AGENZIA, ai sensi delle disposizioni vigenti; ICE AGENZIA attua il criterio della rotazione al fine di conseguire la massima trasparenza.
- l'invito sarà rivolto ai fornitori individuati con riferimento alla categoria merceologica come sopra specificata.
- in casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per assicurare la migliore fornitura o servizio, l'ICE AGENZIA si riserva di avvalersi in deroga anche di operatori economici non iscritti, e/o individuati in maniera diretta.

ART. 6

Preventiva pubblicazione

La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso sia sui siti internet delle sedi periferiche dell'ICE AGENZIA che della Sede centrale, nel rispetto del principio di trasparenza.

L'ICE AGENZIA si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta agli operatori economici. Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo Fornitori e le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati.

ART. 7

Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, secondo la procedura di seguito descritta. Gli operatori economici interessati potranno collegarsi al portale <https://ice.traspare.com/suppliers>

La ditta che intende registrarsi presso l'ente come fornitore ha a disposizione un Wizard che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascuna impresa, quali, a titolo non esaustivo: i prodotti o i servizi in relazione alla fornitura dei quali intende iscriversi (seguendo la classificazione merceologica recepita dalle apposite procedure del portale), informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute.

Le imprese dovranno caricare in piattaforma un atto equivalente a visura camerale in uso nel Paese sede legale del fornitore aggiornato alla data di presentazione della domanda.

I Professionisti, invece, dovranno inserire il proprio curriculum vitae in formato europeo che attesti le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali nonché l'iscrizione all'albo professionale di appartenenza.

A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi o forme equivalenti secondo l'ordinamento vigente nel Paese di residenza del professionista.

Durante la procedura di iscrizione all'albo fornitori, l'operatore economico sarà autenticato tramite le credenziali di accesso impostate durante la registrazione alla piattaforma Traspare. Agli operatori economici che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell'avvenuta iscrizione all'Albo.

ART. 8

Requisiti generali di ammissione e relativi controlli

Le sedi periferiche dell'ICE AGENZIA si riservano di verificare la veridicità di quanto dichiarato dagli operatori economici;

- Prima dell'affidamento del relativo contratto le Stazioni appaltanti procederanno alla verifica della veridicità di quanto dichiarato dagli operatori economici; la domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.
- La mancata risposta alle richieste di documentazione dell'ICE AGENZIA, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'anagrafe fornitori, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- I requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e ss del Decreto legislativo 36/2023 e all'articolo 9 comma 3 del DM 192/2017 e smi e di idoneità professionale di cui all'articolo 100 , comma 1 lettera a) , del Decreto legislativo 36/2023 e articolo 9 comma 2 del DM192/2017 e smi rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale visibile sul portale https://ice.traspare.com/albo_suppliers

ART. 9

Qualifica del fornitore e relativo monitoraggio

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di esclusione dalle gare, dai singoli capitolati nonché di quanto espressamente previsto nel presente regolamento, il fornitore deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni e servizi, al

rapporto costo-qualità, al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, alle eventuali forme di certificazione di prodotto e dell'operatore economico stesso.

Le strutture periferiche dell'ICE AGENZIA provvederanno ad attivare, durante il periodo della fornitura, un processo di monitoraggio e controllo interno dei fornitori iscritti per garantirsi che esse operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. In particolare, il monitoraggio ed il controllo, in relazione al bene/servizio da acquisire, potranno riguardare, ad esempio, i tempi di consegna, la conformità del prodotto, i tempi e la qualità dell'assistenza e tutto quanto previsto nei capitolati speciali e/o dichiarato dall'operatore economico in sede di gara.

Al completamento delle forniture, possono essere compilate da parte delle sedi periferiche interessate schede di valutazione qualitativa sulla fornitura e sul lavoro eseguito.

ART. 10

Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuati a cura e responsabilità del singolo operatore economico.

L'operatore economico iscritto è tenuto periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'albo dei fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

L'operatore economico iscritto è obbligato ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. In tal senso gli Uffici sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento, gli Uffici qualora ne ravvisino la necessità, possono richiedere alle ditte iscritte l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo fornitori.

ART. 11

Durata dell'iscrizione

L'operatore economico rimane iscritto all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art. 12.

Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione.

ART. 12

Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

Non possono essere iscritti all'Albo, gli operatori economici per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione, cause di esclusione o che non possiedono i requisiti di idoneità professionale, secondo la normativa nazionale dell'operatore, in conformità a quanto previsto dagli artt. 94 e 95 e ss. , nonché dall'articolo 100 comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 36/2023 e s.m.i. o equivalentemente dal decreto MAECI 192/2017 aggiornato con DM 32/2024 articolo 9 commi 2 e 3.

L'operatore economico nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, nei cui confronti è stato disposto un provvedimento di esclusione, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.

Le singole sedi periferiche, a loro discrezione, o se del caso, d'ufficio, possono sospendere l'operatore economico dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;

- perdita o falsa dichiarazione in merito ai requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- cessazione di attività professionale;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al fornitore;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali;
- omissione di comunicazioni, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, delle variazioni da parte del fornitore;
- ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Il provvedimento di sospensione o cancellazione:

- viene adottato direttamente dal Dirigente/responsabile della struttura periferica preposta alla gestione dell'Albo;
- è comunicato al fornitore interessato;
- può essere revocato, su richiesta documentata del fornitore, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione.

ART. 13

Trattamento dati personali

Le sedi periferiche garantiscono che il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

ART. 14

Avvertenze

L'account e la Password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali. Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).

Le sedi periferiche dell'ICE AGENZIA non sono tenute a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

ART. 15

Controversie

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Roma.

ART. 16

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di forniture di beni e servizi, al D.P.R. 445/2000, al D.Lgs. 36/2023 e al DM 192/2027 e smi. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.